



ASD Associazione Subacquei Versilia APS Forte dei Marmi

dal 1973 scuola d'immersione nuoto e salvamento - nucleo sommozzatori di protezione civile

Assemblea Ordinaria

L'assemblea è stata eseguita online in videoconferenza tramite la piattaforma "zoom"

Il giorno 22 Novembre 2022 alle ore, 21:15 in video conferenza si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Subacquei Versilia, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Massimo Rozzia.

Il Presidente constata la presenza, tramite video conferenza dei seguenti associati:

- 1) Cardini Primo
- 2) Rozzia Massimo
- 3) Ratti Gianni
- 4) Franchi Aldo
- 5) Bresciani Mirko
- 6) Vincenzi Andrea
- 7) Boi Simone
- 8) Scalpelli Piero
- 9) Bianchini Dorianò
- 10) Giannecchini Andrea
- 11) Giannecchini Vito
- 12) Leonardi Cristian
- 13) Palla Giuseppe
- 14) Pasqualetti Guglielmo
- 15) Maggi Daniele



Pag. 1 di 3

Pluricampioni italiani di fotografia subacquea - campioni italiani a squadre di pesca in apnea

Atleti SV camp. mondiali di velocità subacquea e di nuoto pinnato - pluricampioni italiani di nuoto pinnato

Via S. Allende 38 - 55042 Forte dei Marmi LU Tel. 347-5947951 - 3485420081 www.subversilia.it email primocardini@gmail.com - CF. 91001940468 - P.IVA. 01741350464





- 16) Tardelli Carlo
- 17) Fagni Marinella
- 18) Latini Alessandro
- 19) Ceccarelli Alberto
- 20) Giannotti Federico



Il Presidente constata che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Ordine del giorno: Adeguamento dello statuto come richiesto per iscrizione registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Come richiesto dal Settore Dipartimentale 2, Diritti Sociali Politiche sociali e famiglia, U.O. 2.2 Servizi Housing Sociale, cittadinanza, inclusione e rapporti con ETS della Regione Toscana, in quanto Ente delegato dalla Regione Toscana alle verifiche del caso (L.R.T. 53/2021), ai fini del perfezionamento dell'iscrizione della nostra associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è necessario modificare l'art. 5 del nostro Statuto dal momento che è prevista una limitazione di voto per i soci minori degli anni 14.

In base al decreto semplificazioni, D. L. 73 del 21 giugno 2022, così come convertito dalla Legge 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata in G.U. con n. 193 del 19 agosto 2022) è stato prorogato al 31 dicembre il termine ultimo per adeguare gli statuti della APS, con il quorum dell'assemblea ordinaria.

Pertanto l'assemblea all'unanimità approva la modifica dell'art. 5 comma 1 come segue: "Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione. **I soci minorenni esercitano il proprio diritto di voto attraverso chi esercita su di essi la responsabilità genitoriale, ma** non possono ricoprire incarichi negli organi sociali, fino al compimento della maggiore età."

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità la modifica da apportare allo statuto.

Si dà mandato al Presidente o ad un suo socio delegato di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.





Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'Associazione
Primo Cardini

Il Segretario dell'Assemblea
Massimo Rozzia



22.Novembre 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il

12/12/22

Al n.

9213 e/s 3



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

" ASSOCIAZIONE SUBACQUEI VERSILIA FORTE DEI MARMI APS "



Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale denominata : "Associazione Subacquei Versilia Forte dei Marmi APS", fondata nell'anno 1973.

" più brevemente detta "Sub Versilia Forte dei Marmi APS " che assume come insegna due delfini bianchi e neri in campo azzurro con intorno la dicitura "Associazione Subacquei Versilia Forte dei Marmi APS" in campo giallo.

L'Associazione ha sede in via S. Allende 38 – 55042 Forte dei Marmi non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

In particolare l'associazione intende promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva della pesca Sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla FIPSAS Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale è affilia, compresa l'attività didattica.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS ed altre Federazioni.

- L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline.
- La promozione, l'organizzazione e la tutela di tutto ciò che riguarda le attività subacquee, natatorie e di salvamento.
- La promozione della coscienza e della cultura solidaristica intorno ai problemi della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale.
- La cooperazione con la Protezione Civile, l'Autorità marittima, i Vigili del Fuoco, gli Enti regionali, provinciali e locali.

- La sensibilizzazione dei giovani mediante interventi a scopo didattico, nelle scuole e negli enti in genere, verso un giusto approccio alla balneazione e alle attività acquatiche, finalizzati anche all'addestramento, al salvataggio e al primo soccorso.
- La divulgazione della conoscenza scientifica del mare e delle acque interne nonché la loro salvaguardia dall'inquinamento.
- Svolgimento di corsi per sommozzatore sportivo e operatore tecnico di protezione civile.
 - Promozione di corsi per l'avviamento al nuoto pinnato, nuoto a corpo libero, salvamento, protezione civile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda al Presidente dell'associazione.
3. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
 - Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;Il Consiglio Direttivo, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto nel termine di 30 giorni a motivare il provvedimento.
4. L'interessato può far ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto, la quale decide nella prima seduta utile.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione. I soci minorenni esercitano il proprio diritto di voto attraverso chi esercita su di essi la responsabilità genitoriale, ma non possono ricoprire incarichi negli organi sociali, fino al compimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite dal consiglio e ad esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.

3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione e dall'Associazione di appartenenza.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua grave condotta costituisce ostacolo al buon andamento del gruppo, comprometta gli interessi ed il buon nome dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta.
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo può essere impugnato di fronte all'assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto. L'assemblea deciderà nella prima seduta utile.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - L'assemblea;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo.
 - l'organo di controllo ed il revisore dei conti se obbligatori per legge

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.
2. L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati ;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
3. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
4. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
5. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:

- Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche nonché la trasformazione, scissione, fusione dell'associazione.
 - Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
 - Deliberare lo scioglimento dell'Associazione
6. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, la trasformazione, fusione, scissione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
7. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. Il socio ha diritto a un voto
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 – Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di **tre** membri fino ad un massimo di **undici**, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Vice presidente. Il Presidente viene eletto direttamente dall'assemblea dei soci. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica **quattro anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
 - f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
 - g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento.
 - h) adottare i provvedimenti di radiazione;
 - i) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
 - j) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, almeno 3 volte l'anno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.
2. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.
3. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione, il nome dell'Associazione.
4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redigè i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione

e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 bis – Organo di controllo e revisore dei conti

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - Coloro che non siano maggiorenni;
 - Coloro che abbiano riportato gravi condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 21 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. La tessera dei soci che si iscriveranno ai corsi il primo di settembre, scadrà dopo 16 mesi, cioè il 31 dicembre dell'anno successivo.

La tessera sociale dovrà essere rinnovata entro 30 giorni dalla data di scadenza, altrimenti il socio perderà tutti i diritti.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio
4. l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
6. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 23 – Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione, dalle attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del terzo settore.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

22 Novembre 2022

Forte dei Marmi

Presidente Associazione

Primo Cardini

Segretario Assemblea

Massimo Rozzia



Handwritten signature and notes on the right margin.